



**COMUNE DI FANO**  
*(Provincia di Pesaro-Urbino)*

**REGOLAMENTO**

***ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE***

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 178 in data 28.09.2021*

## **INDICE**

<b><u>Art. 1</u></b> Albo Comunale delle forme associative	1
<b><u>Art. 2</u></b> Requisiti per l'iscrizione	1
<b><u>Art. 3</u></b> Iscrizione all'Albo	1
<b><u>Art. 4</u></b> Permanenza-Sospensione-Cancellazione dall'Albo	2
<b><u>Art. 5</u></b> Norma transitoria	2
<b><u>Art. 6</u></b> Entrata in vigore	3

### ***Art. 1 - Albo Comunale delle Forme Associative***

**1.** Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che operino, senza fine di lucro, sul territorio di Fano per il pubblico interesse e lo sviluppo dell'attività cittadina, è istituito ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Comunale l'Albo Comunale delle Forme Associative.

**2.** l'Albo potrà comprendere soggetti che operano in diversi ambiti di attività quali:

- a) territorio e tutela ambiente;
- b) impegno civile, tutela e promozione dei diritti della persona, attività di carattere nazionale/internazionale, solidarietà;
- c) attività assistenziali;
- d) attività socio-sanitarie;
- e) educazione civica;
- f) attività culturali;
- g) attività ricreative;
- h) attività sportive;
- i) attività turistiche.

**3.** L'Albo è tenuto presso il Servizio Segreteria Generale.

### ***Art. 2 – Requisiti per l'iscrizione***

**1.** Possono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale le Associazioni che:

- 1) abbiano sede nel territorio del Comune di Fano o vi operino da almeno 12 mesi e svolgano la propria attività nel territorio comunale con continuità, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale;
- 2) non abbiano finalità di lucro;
- 3) non siano organismi territoriali di partiti, movimenti politici o sindacali;
- 4) siano caratterizzate da una struttura democratica, da organismi rappresentativi regolarmente costituiti e dalla gratuità delle cariche sociali;
- 5) abbiano un numero di aderenti non inferiore a 10.

### ***Art. 3 – Iscrizione all'Albo***

**1.** L'iscrizione avviene a domanda dei rappresentanti legali delle formazioni sociali, mediante il deposito della documentazione probatoria dei requisiti posseduti.

**2.** Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'Atto Costitutivo;
- copia dello Statuto;
- copia del documento di identità del dichiarante.

**3.** In caso di presentazione incompleta della documentazione, il Servizio, entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede a richiederne l'integrazione assegnando un termine non superiore a 20 giorni, decorso il quale dichiara l'istanza improcedibile.

**4.** Acquisita la documentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Servizio Segreteria Generale, verificata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, provvede ad iscrivere l'Associazione all'Albo – dandone comunicazione scritta alla stessa – entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla data di presentazione della documentazione mancante di cui ai precedenti commi 2 e 3.

**5.** Per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2 ed al presente articolo 3 potrà essere richiesta eventuale documentazione integrativa. In tal caso il sopraccitato termine di

30 giorni può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni e riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento di quanto richiesto. Il termine residuo per l'adozione del provvedimento, se inferiore a 15 giorni si intende protratto per 15 giorni dalla data di acquisizione della documentazione integrativa. In casi particolari con provvedimento motivato può essere disposto un supplemento istruttorio con un prolungamento dei termini complessivi sopra stabiliti non superiore a 90 giorni dall'acquisizione della documentazione di cui ai commi 2 e 3.

6. Il Servizio provvede altresì ad aggiornare tempestivamente l'Albo e a pubblicarlo sul sito istituzionale.

7. La mancata presentazione di quanto richiesto nei termini previsti dai commi precedenti comporta il rigetto della domanda e la non iscrizione all'Albo dell'Associazione, che viene notificato alla stessa dal Servizio Segreteria Generale attraverso posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata con ricevuta di ritorno nel caso in cui l'Associazione non sia dotata di PEC.

8. Lo Statuto delle Associazioni che richiedono l'iscrizione dovrà essere rispettoso dei principi e dei valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti umani e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. In tal senso, non potranno essere iscritte all'Albo Comunale le associazioni, e le organizzazioni il cui statuto si ispiri a ideologie razziste, xenofobe, antisemite, omofobe o antidemocratiche.

#### ***Art. 4 – Permanenza-Sospensione-Cancellazione dall'Albo***

1. L'iscrizione all'Albo perdura in costanza di esistenza della Associazione.

2. Le Associazioni già iscritte dovranno depositare le eventuali modifiche statutarie e/o sulla compagine sociale e/o cariche elettive avvenute successivamente all'iscrizione.

3. L'eventuale, accertata cessazione di attività da parte dell'Associazione comporta l'automatica cancellazione dall'albo.

4. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di verificare la permanenza dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione all'Albo, e nel caso in cui in tale sede si accertassero motivi ostativi, l'iscrizione potrà sospesa temporaneamente.

5. La cancellazione dall'Albo di una Associazione è disposta nelle seguenti ipotesi:

a) su richiesta dell'Associazione interessata;

b) accertata cessazione dell'attività;

b) per accertata perdita di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;

c) mancato rispetto degli obblighi previsti per Legge o dal presente regolamento.

6. L'atto di cancellazione è notificato dal Servizio Segreteria Generale, entro il termine massimo di 30 giorni dalla sua adozione, all'Associazione interessata attraverso posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata con ricevuta di ritorno nel caso in cui l'Associazione non sia dotata di PEC.

7. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

#### ***Art. 5 - Norma transitoria***

1. Le Associazioni che risultano già iscritte all'Albo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno risultare in regola con le condizioni e i requisiti previsti dallo stesso ai fini della permanenza dell'iscrizione.

2. Qualora si riscontri l'incompletezza della documentazione richiesta, il Servizio provvederà a richiederne l'integrazione avviando il procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 241/1990. La documentazione integrativa dovrà essere presentata entro 30 gg. dalla richiesta.

3. La mancata presentazione di quanto richiesto nei termini previsti dal comma precedente comporta la cancellazione dall'Albo dell'Associazione, che viene notificata alla stessa dal Servizio Segreteria Generale attraverso posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata con ricevuta di ritorno nel caso in cui l'Associazione non sia dotata di PEC.

#### *Art. 6 - Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.